

Ivrea 31 agosto 2011.

FISCALE - Definizione dell'accertamento con adesione

Eliminazione delle garanzie - Omesso versamento di rate successive alla prima (circ. Agenzia Entrate 5.8.2011 n. 41)

Con la circolare n. 41 del 5.8.2011 l'A.E. ha commentato le modifiche apportate dal DL 98/2011 in tema di istituti deflativi del contenzioso, le principali riguardano:

- l'eliminazione dell'obbligo di prestazione della garanzia per le seguenti definizioni: accertamento con adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale, anche qualora le rate successive alla prima siano nel complesso superiori a 50.000,00 euro;
- un inasprimento del sistema sanzionatorio in presenza degli omessi versamenti delle rate successive.

Nella circolare viene chiarito che:

- in presenza di pagamento rateale avvenuto prima del 6.7.2011 ed in assenza di garanzia, qualora il suo mancato perfezionamento non sia già stato formalizzato, la definizione può essere disconosciuta;
- in presenza di tardivo pagamento di una rata successiva si applica la sanzione del 60% sull'importo residuo totale dovuto a titolo di tributo;
- resta possibile usufruire versamento rateale se il contribuente omette il versamento di una rata ma, entro il termine di versamento di quella successiva, si ravvede ai sensi dell'art. 13

Dr. Stefano M. Perego
a cura del Centro Studi CSC